

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA  
M. ALEANDRI**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

n. 314..... del 07/06/2018

OGGETTO: Convenzione per tirocini di formazione ed orientamento con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Facoltà di Medicina e Psicologia.

<i>Proposta di deliberazione n 135/ PER del 25-5--2018</i> .....	
Direzione Gestione Risorse Umane.....	
L' Estensore...	Dott. Guerrino Gambetti..... <i>Gambetti</i>
Il Responsabile del procedimento	Dott. Paolo Nicita..... <i>Paolo Nicita</i>
Il Dirigente	Avv. Mauro Pirazzoli..... <i>Pirazzoli</i>
Visto di regolarità contabile.....	numero di prenot.....

Parere del Direttore Amministrativo  
Avv. Mauro Pirazzoli ..... *Pirazzoli*

Favorevole  Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario  
Dott. Andrea Leto..... *Leto*

Favorevole  Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ugo Della Marta

*Ugo Della Marta*

## LA DIREZIONE GESTIONE RISORSE UMANE

Avv. Mauro Pirazzoli

**OGGETTO:** Convenzione per tirocini di formazione ed orientamento con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Facoltà di Medicina e Psicologia.

### PREMESSO

CHE Che il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 relativo a "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" prevede, all'art. 10, comma 5, lettera D, il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;

CHE l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Facoltà di Medicina e Psicologia ha richiesto la stipula di una convenzione per tirocini di formazione ed orientamento con il nostro Istituto;

CHE i tirocini curriculari sono disciplinati, in mancanza di specifica normativa regionale, dall'art. 18 della legge 24-6-1997 n. 196 ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;

CHE il tirocinio concordato tra l'Istituto l'Università avrà come oggetto l'acquisizione della conoscenza del mondo del lavoro finalizzata a completare il percorso formativo accademico del tirocinante e ad agevolare la scelta professionale attraverso la definizione di uno specifico progetto formativo concordato fra ente promotore ed ente ospitante;

CHE il nostro Istituto si è sempre dimostrato aperto alle più varie forme di collaborazione con enti pubblici e privati ed in particolar modo con le Università;

CHE il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta oneri economici per il nostro Ente;

**VISTO** lo schema di convenzione predisposto ;

**RITENUTO** quindi opportuno procedere alla sottoscrizione delle convenzioni di cui trattasi

Per i motivi di cui in premessa

### PROPONE

1. di sottoscrivere apposita convenzione, della durata di tre anni, per tirocini di formazione ed orientamento con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Facoltà di Medicina e Psicologia;
2. di dare atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta oneri economici per il nostro Istituto.

IL RESPONSABILE

Avv. Mauro Pirazzoli



IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente della Direzione Operativa Risorse Umane n. 135/PER del 25-5-2018 avente ad oggetto : “Convenzione per tirocini di formazione ed orientamento con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Medicina e Psicologia”.

**SENTITI** il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

**RITENUTO** di doverla approvare così come proposta,

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione n 135/PER del 25-5-2018 avente ad oggetto “Convenzione per tirocini di formazione ed orientamento con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Medicina e Psicologia” sottoscritta dal dirigente competente, da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente provvedimento , rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di sottoscrivere apposita convenzione, della durata di tre anni, per tirocini di formazione ed orientamento con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”- Facoltà di Medicina e Psicologia;
2. di dare atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta oneri economici per il nostro Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Marta





135/25-5

## **CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO**

### **TRA**

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Facoltà di Medicina e Psicologia c.f. 80209930587, d'ora in poi denominata "l'Università" rappresentata dal Prof. Massimo Volpe, nato a Napoli il 29/05/1952 e domiciliato per la carica di Preside presso la Facoltà di Medicina e Psicologia – Area Medicina e Professioni Sanitarie, Via di Grottarossa n. 1035-1039 – 00189 Roma

**e**

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana con sede legale in Roma, Via Appia Nuova n° 1411 (c.f./P.IVA 00422420588), d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato dal Dott. Ugo Della Marta nata a Basilea il 14/6/1962

### **premessi che**

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
- il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4 prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;
- La presente convenzione è riferita esclusivamente ai tirocini curriculari

### **si conviene quanto segue:**

#### **Art. 1**

La presente convenzione regola i rapporti tra "l'Università" e il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento, a favore di studenti e laureati compresi coloro che frequentano corsi di laurea, laurea specialistica,



ed equivalenti equiparati dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, alta formazione, scuole di specializzazione, master di I e di II livello.

Il “soggetto ospitante” si impegna ad accogliere, previa valutazione dell’oggettiva possibilità di inserimento, presso le proprie strutture soggetti per tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.

#### **Art. 2**

I programmi di tirocinio formativo e di orientamento concordati da entrambe le parti hanno come oggetto l’acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

#### **Art. 3**

I tirocini formativi e di orientamento, attivati ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro.

L’attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il “soggetto ospitante” è seguita e controllata da un *tutor* aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, nonché da un *tutor* dell’Università, coadiuvato per gli aspetti organizzativi dall’Ufficio Stage di Facoltà.

Per ciascun tirocinante, inserito nel “soggetto ospitante” in base alla presente convenzione, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, (Fac-simile Allegato A), contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del *tutor* e del responsabile del “soggetto ospitante”;
- il nominativo del *tutor* dell’Università;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l’indicazione dei tempi di presenza nel “soggetto ospitante”;
- le strutture del “soggetto ospitante” (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Per la durata del tirocinio si fa riferimento a quanto previsto nell’art. 7 del Decreto Interministeriale 25.03.1998 n. 142.

#### **Art. 4**

In ambito formativo, il personale dell’Amministrazione sanitaria, individuato secondo le esigenze del Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e previa approvazione dell’Azienda, potrà espletare a titolo gratuito, a tempo determinato - oltre al ruolo di tutor di cui all’articolo 3 - le funzioni di docente per lo svolgimento di:

1) corsi di insegnamento;



- 2) gruppi di lezioni su argomenti specialistici particolari;  
3) forme varie di attività didattica quali seminari, esercitazioni, partecipazioni a lezioni integrate e altre forme di collaborazioni didattiche (il tutto ai sensi del combinato disposto degli art. 25, penultimo comma e art. 27 del D.P.R. 382/1980).

#### **Art. 5**

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24.6.1997, n. 196 e del suo regolamento attuativo, DM 25 marzo 1998 n 142, il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le sue strutture tirocinanti fino ad un numero complessivo non superiore al 10% dei propri dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

#### **Art. 6**

Il soggetto promotore, in relazione ai rischi specifici, provvede a fornire al Tirocinante l'Attestazione Medica di idoneità allo svolgimento del tirocinio, ai fini della sorveglianza sanitaria in ottemperanza al D.Lgs. n. 81/2008. Il "soggetto ospitante" si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza. Il soggetto ospitante si impegna all'informazione dei tirocinanti, ed a fornire i necessari dispositivi individuali di protezione. Gli oneri relativi alla Sorveglianza Sanitaria, per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), saranno a carico del Soggetto Promotore.

#### **Art. 7**

Durante lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

#### **Art. 8**

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il "soggetto ospitante" si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.



#### **Art. 9**

L'Università, soggetto promotore, si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali la copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

#### **Art. 10**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il "soggetto ospitante" e l'Università.

Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

#### **Art. 11**

La presente Convenzione avrà la durata di tre anni accademici (2017/2018-2018/2019-2019/2020) e potrà essere rinnovata espressamente.

#### **Art.12**

La presente Convenzione è redatta e viene sottoscritta in forma digitale in conformità al disposto dell'art. 15 Legge 241/1990, come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145 convertito dalla Legge 21 febbraio 2014, n.9.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa II parte seconda del DPR n. 131 26/04/1986, e le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La convenzione è altresì soggetta all'imposto di bollo sin dall'origine che verrà assolta in modo virtuale ai sensi di quanto disposto dall'Art.6 del D.M. 17.06.2014.

Le spese di bollo sono a carico dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", che provvede virtualmente come da autorizzazione n.87826 del 10/11/2016.

Roma, li .....



Per l'Università - Il Preside (Prof. Massimo Volpe)

---

Per l'Azienda/Ente – Il Direttore Generale ( Dr. Ugo Della Marta)

---



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"  
FACOLTÀ DI MEDICINA E PSICOLOGIA

Allegato A

Progetto Formativo e di Orientamento (Rif. Convenzione stipulata in data..... )

**Nominativo del tirocinante**..... nato a ..... (Prov) .... il ..... residente in  
..... (Prov) ..... C.F ..... condizione .....  
(Universitario, Laureato, Frequentante corso post-diploma, Frequentante corso post-laurea)

**Matricola** .....  
(barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap)                      NO                      SI

**Soggetto ospitante**.....

Sede/i del tirocinio .....  
(stabilimento/reparto/ufficio).....

**Tempi di accesso ai locali del "soggetto ospitante"**.....

**Periodo di tirocinio:** ..... (n. mesi: max 12 mesi) dal..... al .....

**Tutor universitario** .....

**Tutor del "soggetto ospitante"**.....

**Polizze Assicurative**

Infortuni sul lavoro INAIL "Gestione per conto dello Stato" (art. 4, punto 5, D.P.R. n. 1124/65)  
RCT/RCO n. 65149946835 – UNIPOL SAI S.p.a.

Ass. Infortuni n. 77149943367 – UNIPOL SAI S.p.a.

**Obiettivi e modalità del tirocinio:**

.....  
.....

**Facilitazioni previste:**

.....  
.....

**Obblighi del tirocinante**

- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altra evenienza;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative al "soggetto ospitante" di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti del "soggetto ospitante" e le norme in materia di igiene e sicurezza.

Roma, ..../.../....

firma del Tirocinante .....

firma per l'Università.....

firma per il "Soggetto ospitante".....

## ***PUBBLICAZIONE***

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi  
della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni  
in data 7/6/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Sig.ra Eleonora Quagliarella

